

Sentenza n. 32/2023 pubbl. il 17/01/2023

RG n. 5663/2021

Repert. n. 171/2023 del 17/01/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Seconda Sezione Civile

r.g. 5663/2021

Il giudice dott.ssa Giuliana Filippello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra

██████████, rappresentata e difesa dall'██████████, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in ██████████

ATTORE

Contro

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████, corso
██████████,

CONVENUTO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14.11.2019, il ██████████, con il quale la ██████████ dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Ancona n. 12/2020 del 16.01.2020, intratteneva diversi
rapporti bancari, comunicava di aver prelevato la somma di € 25.000,00 giacente sul c/c n.
129400 intestato alla ██████████ e di aver utilizzato tale somma a riduzione dell'apertura di
credito sul c/c n. 734.

L'apertura di credito sul c/c era stata garantita dalla società poi fallita, mediante concessione
di un pegno avente ad oggetto le giacenze liquide presenti sul c/c 129400.

Parte attrice ritiene che il pegno costituito sulle somme giacenti in c/c sia un pegno regolare,
poiché il contratto di pegno ha escluso che alla banca fosse concesso fin da subito il potere di
disporre immediatamente della somma in garanzia, ma al contrario su di essa si è generato
un vincolo di indisponibilità.

A riprova di tale tesi ██████████ evidenzia che il conto è rimasto sempre in essere e



regolarmente intestato alla società e che la banca comunicando di aver prelevato la somma di € 25.000 giacente sul c/c 129400 ha confermato di non aver precedentemente acquisito l'immediata disponibilità delle somme.

Quanto ai requisiti oggettivo e soggettivo, il fallimento evidenzia come il prelievo diretto da parte della banca sia avvenuto nel periodo sospetto, ovvero due mesi prima della declaratoria di fallimento e la banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della **[REDACTED]**, come dimostrato dalla progressiva riduzione degli affidamenti fino a giungere alla revoca degli stessi, dalla contestazione sui mancati pagamenti delle rate del finanziamento e dalla segnalazione operata dall'istituto di credito presso la centrale dei rischi.

Per i precedenti motivi il fallimento **[REDACTED]** agiva in revocatoria ex art. 67 co. 2 l. fall. e chiedeva la dichiarazione di inefficacia del pagamento di € 24.979,65 ricevuto dalla banca in data 14.11.2019 e per gli effetti la condanna della banca alla restituzione della somma.

Con comparsa si costituiva il **[REDACTED]**, la quale eccepiva che il pegno costituito dalla società fallita in favore dell'istituto di credito deve ritenersi di natura irregolare, posto che in tutti i contratti o atti intercorsi tra le parti è sempre stato concesso alla banca di disporre dei beni, tanto da richiamare espressamente l'art. 1851 c.c.

Pertanto, la banca, accertato che il c/c n. 734 alla data del 14.11.2019 recava un saldo passivo di € 43.344,86, mentre il c/c 129400 era in attivo per € 25.000, provvedeva all'escussione del pegno, riservando l'insinuazione al passivo per l'ammontare creditorio residuo.

Ulteriormente, la banca eccepisce che le operazioni avverso le quali il fallimento agisce in revocatoria non rientrano nel periodo sospetto e che la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio circa l'effettiva conoscenza da parte dell'istituto di credito dello stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita.

Sulla scorta di tali ragioni, il **[REDACTED]** chiede il rigetto delle domande attoree.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni esposte dal fallimento **[REDACTED]** sono infondate e vanno rigettate.

Il pegno irregolare si distingue da quello regolare, qualora, secondo l'art. 1851 c.c., alla banca sia conferita la facoltà di disporre del denaro dato in pegno, cosicché la banca sarà tenuta alla



restituzione della sola somma eccedente l'ammontare dei crediti garantiti.

Diversamente, il pegno regolare è caratterizzato dal difetto di disponibilità del diritto concesso in garanzia, cosicché la banca non ne diventa titolare.

Qualora il soggetto debitore di una banca, a garanzia del proprio adempimento non conferisca ad essa la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dal pegno irregolare.

Dunque, elemento di discriminazione delle due diverse figure di pegno è il trasferimento, al momento della costituzione, della disponibilità sul bene o meno, considerato che mentre il pegno regolare genera un vincolo di indisponibilità del bene, al fine di assicurare al creditore una prelazione in sede di espropriazione, diversamente nel pegno irregolare, è al momento della costituzione dello stesso che la banca diviene proprietaria del denaro o dei titoli dati in pegno.

Tale ricostruzione evincibile dalle norme codicistiche, è avallata dalla costante giurisprudenza, la quale afferma che il pegno irregolare si differenzia da quello regolare, in quanto nel primo le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza del titolo rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (cfr. Cass. 10000/2004; Cass. 5845/2000).

Elemento valorizzato al fine del ricorrere del pegno irregolare è la previsione nel contratto di pegno, della facoltà che il debitore concede alla banca, di disporre dell'oggetto del pegno, con obbligo di restituire la parte eccedente l'ammontare del credito, cosicché la soddisfazione della banca non passa attraverso l'alienazione dell'oggetto del pegno, ma si realizza direttamente mediante la conservazione della titolarità, con un sistema di compensazione del credito garantito, con il credito rappresentato dai titoli in pegno (cfr. Cass. pen. 33435/2021; Cass. 24137/2018).

La distinzione tra pegno regolare e irregolare assume portata rilevante quanto all'assoggettabilità all'azione revocatoria ex art. 67 co. 2 l. fall.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, confermato che il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza del beneficiario di quello regolare, è esentato dal dover procedere all'insinuazione al passivo fallimentare del debitore fallito, perciò



l'incameramento della somma o dei titoli ricevuti in garanzia resta sottratto alla revocatoria, consentendo al creditore di operare una compensazione automatica e diretta ex art. 1853 c.c. tra il proprio credito costituito dal pegno con il corrispettivo debito in capo al fallito (cfr. Cass. 8923/2021; Cass. 3794/2008; Cass. 10000/2004).

L'applicazione di tali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie, impone che in prima analisi deve determinarsi la natura del pegno costituito dalla società poi fallita, in favore del [REDACTED] a (precedentemente [REDACTED]). A tal fine, va valorizzato il contenuto del contratto costitutivo del pegno sulle somme giacenti nel c/c 129400.

Dall'esame dell'atto modificato del pegno, del 24/10/2016 emerge un rinvio alle clausole e condizioni pattuite nei precedenti atti intercorsi tra le parti.

In particolare, negli atti costitutivi di pegno del 09/03/2012 e del 11/04/2012, sempre all'art. 5 si legge che *"in caso di inadempienza da parte del cliente ad un qualsiasi obbligo di pagamento derivantegli dalle concessioni garantite, la banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., sarà tenuta a restituire al costituente sia il cliente stesso, sia un terzo, solo la somma che eccederà l'ammontare del suo complessivo credito"*.

La clausola sopra citata, presente nei vari atti costitutivi di pegno del marzo e aprile 2012, a cui l'atto modificativo dell'oggetto del pegno, datato 24.10.2016, rinvia, lascia emergere con testuale chiarezza che le parti abbiano inteso costituire un pegno irregolare.

Nessun altro senso può attribuirsi alla previsione contrattuale, considerato anche il richiamo dell'art. 1851 c.c., per l'appunto contenente la disciplina del pegno irregolare.

Deve dunque ritenersi che tra la società poi fallita e la banca sia stato concluso un pegno irregolare, avente ad oggetto le somme giacenti sul c/c 129400.

Pertanto, determinata la natura irregolare del pegno e facendo applicazione della costante giurisprudenza, è escluso che lo stesso possa essere colpito dall'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 l. fall., posto che, solo nel caso in cui la banca garantita non acquisisca la somma data in pegno difettano i presupposti per la compensazione ex art. 1853 c.c., potendo il pegno (in tal caso regolare) essere oggetto dell'azione ex art. 67 co. 2 l. fall.

Assorbiti gli ulteriori motivi avanzati dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Sentenza n. 32/2023 pubbl. il 17/01/2023

RG n. 5663/2021

Repert. n. 171/2023 del 17/01/2023

P.Q.M.

Rigetta integralmente le domande formulate dalla Procedura Fallimentare [REDACTED] Pone a carico della parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00, oltre oneri e accessori come per legge.

Ancona, il 17.01.2023.

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Filippello

